LA CRISI DEL SISTEMA

SCUOLA DI STUDI GIURIDICI MONETARI GIACINTO AURITI

QUID IUS, QUID IURIS

QUANDO LA LEGGE ERA GIUSTA

Sara Lapico

www.giacintoauriti.com

Immagine: Antigone dà sepoltura a Polinice, Sébastien Norblin (1825).

Indice

Premessa.......... 5
Forma ed espressioni del capitalismo 6
Il Medioevo.......... 8
L'usura nell'ordinamento romano 11
Una nuova morale 15
Un mutato equilibrio 18
Lex mercatoria 21
La Banca d'Inghilterra 23
L'epoca dei lumi 29
L'uomo misura di tutte le cose.......... 33
La finzione giuridica 37
L'affermarsi dello Stato 42
Conclusioni 45

Premessa

Il presente scritto non si prefigge di fornire al lettore una chiave esaustiva degli eventi segnanti il nostro tempo; esso vuole essere una bussola orientativa che permetta una lettura dei fatti storici in chiave multidisciplinare augurandosi serva da sprone a chi, incuriosito, deciderà di intraprendere un proprio percorso di ricerca, che non tralasci le correnti culturali e la codificazione del diritto. Buona lettura.

Forma ed espressioni del capitalismo

Il capitalismo trova la sua maggior espressione nelle società di capitali: S.r.l., S.a.p.a., S.p.A., società anonime, enti ecc. Queste sono organizzazioni caratterizzate dalla preponderanza del capitale rispetto all'elemento umano. Riguardo alle obbligazioni assunte verso i terzi la Società è obbligata a rispondere nei limiti del capitale in esse conferito (quote nel caso di una S.r.l. o azioni per le S.p.A.). Il capitale “personificato” assurge a piena dignità di persona. Alla “persona giuridica” è infatti riconosciuta la capacità di essere titolare di diritti e doveri. Tale istituzione realizza una netta separazione tra capitale dell’impresa e responsabilità dei soci, i quali rispondono nei limiti di quanto conferito. I soci sono a tutti gli effetti terzi rispetto alla società, che gode di autonomia giuridica e patrimoniale. Nell’atto costitutivo di società di capitali il socio si spoglia del capitale versato che va a beneficio della società dotata di propria autonomia, mentre l’investitore riceve il ruolo di creditore nei confronti della stessa. L’ammontare del conferimento suddiviso in quote o azioni diviene valore di scambio liberamente negoziabile. All’interno di tali strutture le decisioni vengono prese con metodo maggioritario, ossia da coloro che detengono il pacchetto di maggioranza (nb: anche qui

si noti la prevalenza del capitale, rispetto alle persone fisiche).[1]

Nelle società di capitali il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio, con la conseguenza che da quest'ultima deriva solo l'esercizio delle funzioni di controllo e la partecipazione agli utili e alle perdite, mentre l'amministrazione può spettare anche a soggetti diversi dai soci ma da questi eletti. Tale formula ripropone in piccolo, il funzionamento della democrazia moderna[2].

Al netto di qualche "prova tecnica" vedi ad esempio la compagnia olandese delle indie orientali, che operava come un primordio di società multinazionale e le repubbliche marinare che rappresentavano un capitalismo in nuce, possiamo affermare che il capitalismo si appalesa in modo organico (con leggi e strutture dedicate) e diffuso nel **XIX secolo**. Lo spartiacque segnante la fine dell'ancién regime e l'inizio della nuova epoca è convenzionalmente stabilito nella **rivoluzione francese**.

[1] Giacinto Auriti, L'occulta strategia della guerra senza confini, Ed Solfanelli.
[2] Francesco Galgano, Le società in genere, le società di persone, Giuffrè 2007.

Il Medioevo

L'epoca medievale si basava sulle vecchie istituzioni dello *ius romanorum*, che non conosceva la figura del capitale personificato riferendosi unicamente alla persona fisica o, al più, alle società di persone (gli schiavi in quanto privi di patrimonio erano considerati "*res*"). Tale epoca fondava su strutture economiche prevalentemente autosufficienti, la produzione era destinata al consumo della vita quotidiana, il surplus era limitato e gli scambi commerciali modesti. L'impianto economico dell'epoca era certamente espressione della mentalità contadina di allora: un modo di vivere frugale, che non aveva particolari bisogni "consumistici" da soddisfare. Tratto caratteristico dell'epoca dei feudi era la figura del **produttore - contadino proprietario** dei mezzi di produzione (zappa, aratro, vanga), il quale godeva di un cottage dove vivere e di almeno quattro ettari di terra a completamento del terreno in dotazione. Ciascuno aveva diritto di legnatico e di pascolo nelle terre comunali e ciò per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Le terre di proprietà del signore erano suddivise in numerosi appezzamenti, cosicché era sconosciuto il fenomeno dell'accentramento, tipico dell'era capitalista; le aziende agricole erano di dimensioni modeste ma molteplici. La popolazione era suddivisa rigidamente in classi sociali, **la supremazia morale della Chiesa** era indiscussa e la cultura era monopolio ecclesiastico. Il potere imperiale

seppure importante era sottomesso alla Chiesa di Roma, ciò in forza del Concordato di Worms conclusosi tra l'imperatore Enrico V e Papa Callisto II nel 1122, che risolse l'annosa questione della lotta per le investiture in favore dell'autonomia papale.

Il diritto romano si occupava soprattutto dei modi di acquisto e perdita della proprietà. La normativa era volta alla conservazione del patrimonio, non alla sua accumulazione. L'economia dell'epoca si articolava sul modello curtense basato sui rapporti di vassallaggio, il potere era decentrato e le monete che circolavano erano coniate in zecche private, per lo più non regolamentate. Con l'avvento al potere di Carlo Magno si ripristinò un forte potere centrale che venne organizzato attraverso un efficiente sistema burocratico. Si diede un corpo unico alle leggi che furono riordinate e si riscoprì il *sistema di monetazione romana*; esso basava sulla moneta immaginaria rappresentante l'*unità di conto fittizia* nella quale si redigevano i contratti e si contraevano le obbligazioni, mentre nella pratica si usava il denaro, ossia il circolante, per regolare le compravendite.

Questo sistema contribuì a rafforzare l'influenza imperiale in quanto il regnante, per decreto, poteva svalutare o rivalutare il denaro. L'unico aspetto che sfuggiva al controllo centrale era la rarità dei metalli, nonché il costo degli stessi, nelle mani dei mercanti.

Quest'epoca fu densa di avvenimenti: le crociate, l'aumento demografico, il diffondersi di fiere e mercati,

lotte tra *signori* e *principi*, il fiorire delle repubbliche marinare, la scoperta del continente americano e la rivoluzione dei prezzi.[3]

Con il crollo dell'ancien régime la società feudale dominante il Medioevo verrà scalzata e integralmente sostituita dalla società capitalista, che si affermerà con una nuova struttura socioeconomica e giuridica. Si passerà dal regime aristocratico, poggiante sul sistema feudale del privilegio, al moderno stato laico-borghese di produzione di massa[4].

Manifestazione di questo nuovo assetto sociale sono in primis lo Stato (direttorio-governo o monarchia costituzionale), la carta costituzionale, le società commerciali in forma capitalistica, la Banca centrale e tutto il corollario di strumenti finanziari atti a servire il nuovo sistema istituzionale; si ricorda in primis **la codificazione del prestito ad interessi legali**, che per la prima volta viene normato all'Art. 1905 del nuovo "Code Napoléon", il quale sovverte l'eredità del diritto romano che prevedeva per legge la gratuità del contratto di mutuo.

---

[3] Roberto Petrini, Controstoria della moneta, Imprimatur.

[4] Karl Marx, Il Capitale, Libro 1, Utet, 1963.

L’usura nell’ordinamento romano

Durante tutto l’Impero Romano per il legislatore fu centrale la questione del prestito ad interesse, denominato usura (da “**usus**”), indipendentemente dall’ammontare. Il mutuo era codificato come contratto gratuito ed eventuali interessi pattizi dovevano essere oggetto di uno specifico accordo denominato “**stipulatio usurarum**”[5]. L’attenzione sulla materia era alta e il legislatore si preoccupava di porre un argine agli interessi da corrispondere, limitandone la percentuale. Negli anni la soglia massima degli interessi pattuiti venne rivista più volte, così come le sanzioni previste in caso di illecita dazione, che andavano dal civile al penale a seconda dell’epoca e del legislatore.

Ma è solo nel Medioevo, grazie all’influenza dei Padri della Chiesa e ad una ritrovata salda fede cattolica, la quale considerava immorale l’usura, che si tornò nuovamente sulla questione della legalità del mutuo fruttifero. Il denaro era considerato sterile e pertanto, conformemente alla sua natura, doveva restare infruttifero. La figura dell’usuraio era rivestita di una connotazione profondamente negativa, e ad un *buon cristiano* si vietava di ricorrere all’uso di tali pratiche. Il cattolicesimo si

[5] Arangio Ruiz, Istituzioni di diritto romano, 1960.

basava sui principi di fratellanza e carità ed era considerato moralmente riprovevole negare un aiuto disinteressato alla persona in difficoltà. Le Sacre Scritture in più punti condannano il prestito ad interesse, ad esempio in **Deuteronomio 23.20** "non farai a tuo fratello prestito ad interesse".

Con il **Concilio di Nicea** del 325 D.C. venne inibita tale pratica ai religiosi. L'insegnamento fu poi ripetuto negli anni, e nei successivi concilii (di Lodicea nel 372 D.C., di Cartagine nel 397 D.C., di Chlichy 626 D.C. e da ultimo nel Concilio di Vienna nel 1311 D.C.) Tale orientamento nel Medioevo venne recepito nei maggiori ordinamenti giuridici europei come in Francia, Germania, e naturalmente in Italia[6]. Nonostante la diffusa normativa restava difficile arginare il fenomeno usurario, soprattutto a causa dell'affermarsi del commercio. Pertanto si faceva molto affidamento sulla **questione morale** giungendo ad attribuire alla parola "usura" quella connotazione fortemente negativa che è arrivata fino a noi.

Nel frattempo in campo agricolo si assiste ad un considerevole aumento della capacità produttiva, favorita dall'uso della rotazione biennale e dall'impiego dell'aratro trainato dal cavallo. L'avvento della tessitura, la filatura laniera, favorirono la produzione di **surplus** che avrebbe potuto essere commercializzato. La civiltà era

---

[6] Messa, del contratto di mutuo

prevalentemente agricola ma si iniziarono a gettare le basi di quella che sarà nota come *società preindustriale*. La stampa a caratteri mobili, la polvere da sparo, le pompe per l’aspirazione delle acque, unitamente alle **spedizioni geografiche** che videro in prima linea il Portogallo, contribuirono ad ampliare gli spazi geografici e anche quelli economici. La moneta in uso era d’argento o d’oro, a seconda delle zone geografiche, il diritto di conio spettava al sovrano che imprimeva la propria effigie sulla moneta all’interno delle zecche reali, per questo servigio tratteneva per sé il diritto di conio, altrimenti detto “signoraggio”. A partire dal X secolo sorsero le repubbliche marinare ove si affermò la figura del mercante, soggetto intermedio tra produttore e consumatore, che si occupava di trasportare e vendere il surplus generato in quell’epoca.

Per rispondere alle esigenze di credito della repubblica e dei mercanti venne fondato a Genova nel 1408 il primo banco sotto forma di società per azioni, denominato di “**San Giorgio**”. Tramite esso si assicurò ad una ristretta cerchia ristretta di notabili la possibilità di ricevere una rendita monetaria sotto forma di interessi, che venivano addebitati ai cittadini genovesi per effetto di un sistema di imposizione fiscale e di pegno sui possessi territoriali. Al fine di favorire il commercio si introdussero strumenti creditizi come le lettere di credito, lo sconto bancario, il pegno ecc. Il fiorire del sistema creditizio nel tempo diede impulso al mercato dei valori mobiliari, tanto che a Genova si può parlare di una prima *borsa valori*. L’ente sopracitato svolgeva altresì attività bancaria di deposito e

di credito, giungendo ad amministrare una considerevole mole di denaro.[7] Il **sistema veneziano** fungerà da volano e verrà esportato prima in Olanda (Compagnia delle indie), per poi radicalizzarsi nel Regno Unito, dando origine in larga scala all'attività finanziaria[8].

La professione stessa e forse l'avidità dei mercanti, i quali necessitavano di consolidare ed espandere sempre più i propri affari, abbisognavano di una mentalità nuova e di scrollarsi di dosso i moralismi cattolici, che rendevano ostico raggiungere il loro scopo, ossia la massimizzazione del profitto, fecero emergere il nuovo sistema.

Non c'era più spazio per i laccioli morali imposti dal cattolicesimo. Un nuovo tipo di società era alla porte, una nuova morale agli albori; essa avrà il compito non solo di cambiare lo stile di vita del contadino di allora, ma anche quello di rendere accettabile ciò che prima era ritenuto esecrabile: l'attività finanziaria, che renderà possibile ricavare denaro dal denaro, una vera e propria pietra filosofale.

---

[7] http://www.lacasadisangiorgio.it/main.php?do=cenni.

[8] Carlo M. Cipolla, Storia economica dell'Europa Pre-industriale, Bologna, Il Mulino, 2002 1974.

Una nuova morale

È così che nel corso del XVI secolo si afferma il **calvinismo**, movimento che fu grande sostenitore del prestito ad interessi nonché del dogma della massimizzazione del profitto. Questo nuovo credo, che porterà allo **scisma** con la Chiesa cattolica nel corso del 1500, ebbe come conseguenza il riconoscimento della **prevalenza dell’autorità regia** sopra quella papale.

La Chiesa venne estromessa dal diritto di legiferare e, nel contempo, fortemente limitata la sua politica fiscale per effetto della normativa sulla “**ritenuta condizionata delle annate**”, per la quale il clero doveva pagare alla Chiesa di Roma una rendita che non superasse il 5% annuale. Lo schiaffo morale ricevuto dalla Chiesa di Roma, condito dalle accuse di corruzione e simonia, favorì un clima di malcontento e sospetto nei confronti della secolare istituzione.

Il protestantesimo venne definito da Marx quale religione della nuova classe borghese, in quanto ne esprime appieno i valori di prevaricazione dell'uomo sull'uomo, ad esempio consentendo la prigionia dei vagabondi che non si prestavano al servaggio. Per il nuovo dogma l’uomo non raggiunge più la salvezza attraverso le sue proprie opere ma è già destinato da Dio alla salvezza, oppure alla condanna. È solo attraverso il successo negli affari, la ricchezza, l’accumulazione di beni materiali, che si riceve

la prova di essere tra gli eletti che raggiungeranno la salvezza.

Il lavoro è un valore fondamentale e il guadagno esprime la propria dedizione. Pian piano il lucro fine a se stesso diventa lo scopo e assume il carattere della professione quasi a sottolinearne il carattere religioso. È così che dal calvinismo si fa strada **lo spirito del capitalismo**, che possiamo riassumere nella massima “guadagnare denaro, sempre più denaro”, non per affrontare i bisogni della vita ma come scopo in sé[9].

È così che sorge il nuovo ordine economico. **È il mutato contesto economico, a segnare il passo per la nascita di una nuova mentalità e di una nuova società**.

Furono gli anni di quello che Karl Marx chiamò il *processo di accumulazione primitiva*, che si realizzò attraverso spoliazione dei beni della Chiesa, l’alienazione fraudolenta dei domini della corona, usurpazioni, ingiustizie, violenze a carico dei contadini che vennero espropriati con la forza per convertire la terra agricola in grandi campi destinati all’allevamento di bestiame onde ricavarne lana, merce che era fortemente richiesta. La classe dei contadini, che fino ad allora era stata proprietaria dei mezzi di produzione, fu brutalmente espropriata. La regina di Inghilterra, Elisabetta, durante un

[9] Max Weber, L’etica protestante e lo spirito del capitalismo.

viaggio perlustrativo del suo regno giungerà ad esclamare la famosa frase: “**pauper ubique jacet**”.

Sul finire del Quattrocento in Inghilterra una lotta intestina, nota come la **guerra delle due rose**, divorerà la vecchia nobiltà inglese aprendo il campo alla nuova borghesia, che aveva come valore base **il denaro**, **considerato potenza della potenza**.

Un mutato equilibrio

Si ridisegnò così un nuovo rapporto di forza, un nuovo contratto sociale che ebbe come scintilla l’accumulazione originaria a colpi di violenze ed ingiustizie; si afferma cioè il capitalismo descritto da Marx come il sistema che sfrutta il lavoro altrui, espropriando la persona del manufatto prodotto. Il *nuovo ordine* concentra sempre più la ricchezza al fine di sottomettere l’uomo. Il capitalista diviene il primo proprietario di una ricchezza sociale che non ha contribuito a formare, e che **ha rovesciato i rapporti di proprietà**, **per mezzo dell’usura**. Con la fine dell’era feudale la metamorfosi del capitale denaro in capitale industriale che espropria i contadini, è compiuta[10].

Sul punto ricordiamo la posizione di Giacinto Auriti, il quale sottolineava come il nodo da sciogliere sia esclusivamente di **carattere giuridico** in quanto attiene al diritto di proprietà, che va riaffermato in capo al cittadino come uomo vivo e non allo Stato come persona giuridica.

Corre qui l’obbligo di sottolineare la profonda differenza di pensiero tra Karl Marx e il giurista abruzzese. Il pensatore prussiano parlava di esproprio del prodotto del lavoro in un accezione puramente materialista, mentre il

[10] Karl Marx, Il Capitale, Libro 1°, Ed. Utet, 1963.

professore di Guardiagrele sottolinea come la sostanza che dà valore alla legge è l’**accordo sociale**, ossia un’idea, un bene immateriale che è pertanto proprio dell’uomo in quanto uomo e non dell’operaio in quanto prestatore d’opera, perché tutti, ricordava Giacinto Auriti, concorrono ad assegnare valore tanto al denaro quanto ai beni, attraverso l’accettazione del sistema giuridico in cui vive.

Per Marx il valore è dato dal lavoro oggettivato nei beni prodotti ma, opponiamo, che vi è un’antinomia logica nel credere che una cosa inanimata possa o incorporare dei valori, se non vi è l’uomo vivo che tali valori assegna e può goderne. La persona non è solo res extensa, ossia materia; la sua esistenza non è spiegabile semplicemente attraverso procedimenti meccanici, ché se lo fosse sarebbe un automa e invece non lo è (nb: per Cartesio la res cogitans non è da ricondursi ad un’accezione di tipo esclusivamente ontico, ma nella sua origine è riconducibile ad una creatività di tipo divino. Sono le idee che creano la materia e non il contrario, e ciò accade solo sul piano ontologico). L’essere umano è anche e soprattutto res cogitans, capacità in atto di pensare, prevedere, immaginare.

Il valore non è una qualità della materia. La durezza, la lucentezza, la fragilità, lo sono in quanto vengono percepite attraverso uno dei cinque organi di senso. Il valore no, non lo si avverte tramite i sensi, ma attraverso l’intelletto, è cioè **un giudizio di utilità**. È attraverso il pensiero che attribuiamo valore agli oggetti, ivi compreso

il denaro. Se ad assegnare valore alla moneta fosse uno stock di beni questa non potrebbe perdere valore semplicemente tramite una legge, e invece è proprio così che avviene la dichiarazione di fuori corso della moneta. Ciò che muta è unicamente la convenzione, data dal fatto che la società civile non è più disposta ad accettare quel determinato simbolo monetario.

Per inciso, non è neppure possibile condividere la corrente che sostiene che la moneta ha valore perché ci si pagano le tasse. Accettare tale assunto è come ammettere che il valore venga calato dall'alto, dall'emittente, dall'istituzione. Proprio come avveniva con il diritto divino, questo è un vero e proprio credo, una fede di tipo religioso perché, come ricorda Feuerbach, la religione si configura quando si attribuiscono a un'entità esterna a sé delle qualità che appartengono alla propria persona.

Qualcuno potrà opporre il contratto sociale in termini hobbesiani, ma nei contratti diritti e doveri sono reciproci e il patto leonino, (nb: una parte che fa la parte del leone accaparrandosi il diritto al totale degli utili, escludendone gli altri) comporta la nullità della clausola *de qua*.[11]

[11] Giacinto Auriti, Il valore del diritto, Ed. Solfanelli.

Lex mercatoria

Nel corso del Medioevo, con l’affermarsi delle pratiche commerciali internazionali, prese piede una nuova codifica normativa nota con il nome di *lex mercatoria*, ideata dagli usi commerciali dei mercanti e dagli stessi codificata senza l’intervento degli Stati del tempo.[12] Essa era costituita da un insieme di regole concepite in vera e propria deroga all’allora conosciuto ius romanorum e al diritto canonico. Si trattava di un insieme di norme continuamente create dagli usi commerciali a tutela degli interessi di quello specifico ceto, un diritto che si sottraeva alle limitazioni territoriali, in quanto il commercio abbisognava di istituti transnazionali. Era anch’esso una sorta di privilegio dettato dalla necessità di disporre di strumenti agili, che rispondessero in maniera adeguata alle mutate necessità attraverso istituti e regolamentazioni che sfuggivano al diritto generale. Si trattava di un apparato di **leggi speciali** che si applicavano in maniera omogenea al di là dei confini nazionali, a prescindere dalla cittadinanza dei mercanti. Tale normativa da legge speciale finì per influenzare anche il diritto tradizionale, in quanto essa veniva applicata anche nei procedimenti nei quali solo una parte era mercante. Con l’affermarsi dei futuri Stati nazionali il legislatore avocherà a sé il potere legislativo.

[12] Francesco Galgano, Lex mercatoria.

Il diritto commerciale da lì in avanti sarà frutto di un accordo con gli Stati che andranno incontro ad alterne vicende, alle esigenze espresse dal commercio internazionale.[13] (nb: ai nostri giorni vige l'organizzazione mondiale del commercio, altrimenti conosciuta come Wto).

Lo studioso Werner Sombart individuerà proprio nella nuova contrattualistica, il principio dell'accumulazione primitiva. Ad esempio gli statuti delle associazioni di mercanti ponevano limiti dimensionali precisi all'attività artigianale, sicché, fu per queste impossibile realizzare grandi ricchezze. In effetti la generazione del capitale industriale fu sempre di derivazione commerciale, mai artigianale. Essa inoltre ebbe il merito di rendere più fluido ed agevole lo spostamento della ricchezza prodotta.

[13] http://www.treccani.it/enciclopedia/lex-mercatoria_%28XXI-Secolo%29/.

La Banca d'Inghilterra

Tra il Regno Unito e la Corte di Francia era noto non scorresse buon sangue. Le nazioni erano in perenne lotta per assicurarsi il primato commerciale. La corte del Re Sole grazie al consigliere economico Jean Colbert, di scuola mercantilista, si rivelava un nemico da non sottovalutare. Essa affascinava il mondo allora conosciuto con i suoi tessuti pregiati, i saponi, le specchiere ed il gusto francese. Il sistema allora in auge era fortemente protezionista ed abbattere i dazi avrebbe significato una sicura colonizzazione da parte delle potenze straniere. Fino a quel momento la Corona d'Inghilterra si sovvenzionava non solo imponendo tasse ma anche ricorrendo alla pratica della "tosatura", ossia gabbando il popolo circa il reale contenuto di metallo prezioso del quale erano costituite le monete (questa avveniva raschiando una piccola quantità di metallo prezioso al bordo della moneta, motivo per cui le zecche praticarono l'apposizione di una zigrinatura, usata ancora oggi). Lo sforzo bellico contro la Francia risultava per il Regno Unito assai impegnativo. Introdurre nuove imposte avrebbe scatenato una forte protesta, inoltre non era pensabile prosciugare il mercato interno di moneta paralizzando la macchina produttrice. Fu allora che

l’affarista scozzese **William Paterson**[14] offrì alla Corona una soluzione che potesse rendere un servigio ai reali, permettendo loro di finanziare lo sforzo bellico e, nel contempo, mantenere viva la produzione di beni nel mercato interno. Una soluzione di compromesso tra Stato (nb: monarchico) ed esigenze di mercato, a scapito del popolo. Cosciente del fatto che l’essenza della circolazione monetaria si basa sulla fiducia, Paterson offrì alla corona un prestito di 1,2 milioni di lire sterline al tasso di interesse dell’8 per cento annuo, in cambio del monopolio dell’emissione di note di banco che sarebbero circolate tra il pubblico in funzione di moneta.

L’oro del popolo fu ritirato e sostituito con le note di banco; in questo modo la corona ottenne subito l’oro necessario a finanziare la guerra. Venne istituito un sistema di imposte volto a ripagare il prestito alla Banca d’Inghilterra, che spostasse nel tempo le obbligazioni sui cittadini, i quali nell’immediato non percepirono l’inganno. Il debito che una volta faceva capo alla Corona con la conseguenza che il Re poteva rifiutarsi di pagarlo qualora lo ritesse usurario, come in effetti avvenne per esempio con Edoardo III d’Inghilterra (vedi bancarotta dei banchieri Baldi e Peruzzi), o che poteva restare impagato in caso di morte del sovrano, si trasformò in **debito pubblico** legalizzato.

---

[14] https://it.wikipedia.org/wiki/William_Paterson.

Ovviamente chi era escluso dal pagamento del debito erano i soci della Banca centrale costituitasi con l'artifizio della finzione giuridica, ossia del capitale personificato dotato di autonomia giuridica. Al contempo, i detentori del pacchetto azionario si sottraevano al debito conservando il privilegio della rendita.

Il Re che aveva già perso buona parte della propria autonomia fiscale dapprima con la Magna Charta libertatum[15] risalente al 1215, con la quale si introdussero limitazioni alla tassazione nei confronti dei **nobili**, poi con il Bill of rights del 1628 ottenuto in seguito alla Gloriosa Rivoluzione, che richiedeva l'autorizzazione del Parlamento per l'introduzione di nuove imposte, perse definitivamente anche l'autonomia monetaria. Da lì in avanti il sovrano per finanziarsi avrebbe dovuto necessariamente ricorrere ai prestiti dei banchieri internazionali alle condizioni da questi stabiliti.

Per tale motivo, sostenere che il debito pubblico e la Banca centrale siano strumenti di politica monetaria in mano al governo è un'affermazione del tutto errata, oltreché antistorica. La verità è che l'istituzione della Banca centrale segna il passaggio di testimone da una classe dominante a un'altra, nonché l'approdo a un nuovo assetto sociale.

---

[15] *Storia dei popoli di lingua inglese*, trad. di B. Maffi, Mondadori, Milano, 1956, vol. 1, p. 228.

È ancora Karl Marx a fare chiarezza:

*"Il sistema del credito pubblico cioè dei debiti dello Stato, (...) si impossessò di tutta l'Europa (...) il debito pubblico, ossia **l'alienazione dello Stato** — dispotico, costituzionale o repubblicano che sia — **imprime il suo marchio all'era capitalistica**. L'unica parte della cosiddetta ricchezza nazionale che passi effettivamente in possesso collettivo dei popoli moderni è il loro debito pubblico. Di qui, con piena coerenza, viene la dottrina moderna che un popolo diventa tanto più ricco quanto più a fondo s'indebita.* **Il credito** *pubblico* **diventa il credo** *del capitale. E col sorgere dell'indebitamento dello Stato, al peccato contro lo spirito santo, che è quello che non trova perdono, subentra il mancar di fede al debito pubblico.*

***Il debito pubblico** diventa una delle leve più energiche dell'accumulazione originaria: come con un colpo di bacchetta magica, esso **conferisce al denaro**, **che è improduttivo**, **la facoltà di procreare**, e così lo trasforma in capitale, senza che il denaro abbia bisogno di assoggettarsi alla fatica e al rischio inseparabili dall'investimento industriale e anche da quello usurario. **In realtà i creditori dello Stato non danno niente**, poiché la somma prestata viene trasformata in obbligazioni facilmente trasferibili, che in loro mano continuano a*

funzionare proprio come se fossero tanto denaro in contanti".[16]

Il filosofo prussiano continua disvelandoci la vera natura delle banche centrali:

"Fin dalla nascita, le grandi banche agghindate di denominazioni nazionali non sono state che ***società di speculatori privati*** *che si affiancavano ai governi e,* ***grazie ai privilegi ottenuti****, erano in grado di anticipar loro denaro. Quindi l'accumularsi del debito pubblico non ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra cominciò col prestare il suo denaro al governo all'otto per cento; contemporaneamente era autorizzata dal Parlamento a batter moneta con lo stesso capitale, tornando a prestarlo un'altra volta al pubblico in forma di banconote. Con queste banconote essa poteva scontare cambiali, concedere anticipi su merci e acquistare metalli nobili.* ***Non ci volle molto tempo perché questa moneta di credito*** *fabbricata dalla Banca d'Inghilterra stessa diventasse la moneta nella quale la Banca faceva prestiti allo Stato e pagava per conto dello Stato gli interessi del debito pubblico".*

[16] Karl Marx, Il capitale, Libro I°, Utet, 1963.

Non occorre essere economisti per capire. Karl Marx ci descrive senza mezzi termini come un gruppo di affaristi, già dediti all’usura, trasformarono la moneta in credito bancario, intrappolando i governi e con esso i popoli in una condizione di dannazione eterna, di debito inestinguibile.

È pertanto del tutto errato sostenere che gli Stati un tempo avevano la loro banca centrale, perché essa fin dalle origini nacque come “feudo”, riservato a una ristretta classe sociale, utilizzando l’artifizio della finzione giuridica, per sottrarsi alle regole di carattere generale.

Il modello di Banca centrale descritta ne “Il Capitale” venne poi esportato in tutta Europa: nel 1695 sorse la Banca di Scozia, nel 1765 quella di Berlino, nel 1782 toccò a Madrid e, nel 1800 fu la volta della Banca Centrale francese. Anni dopo si allineeranno anche la Federal Reserve statunitense (nel 1914) e la Banca dell’ex Unione Sovietica di Stalin (nel 1937), per opera del petroliere Armand[17].

17 https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=43941.

L’epoca dei lumi

La storia del pensiero giuridico è dominata dalla classificazione del *diritto naturale* e *diritto positivo*. Tale distinzione rispecchia quanto si osserva in natura: le cose che esistono indipendentemente dall’uomo, come il sole, le stelle, le piante, in quanto tali buone e giuste; e poi gli enti causati dall’uomo, come le case, le strade, i ponti. Da qui l’annosa questione: il diritto è per natura o per convenzione? La risposta fu che il diritto è entrambe le cose.

In epoca medievale era considerato naturale in quanto procedente da Dio; in età moderna è tale ciò che non è modificabile dall’uomo. Da qui l’ulteriore distinzione in termini di diritto naturale e diritto positivo (cioè posto dal legislatore).

Le schermaglie dottrinali hanno contrapposto le scuole del giusnaturalismo, riconoscente l’esistenza di un diritto naturale superiore a quello positivo e il giuspositivismo, che riconosce unicamente il diritto creato dall’uomo. Una visione dualista, propria del giusnaturalismo, ed un pensiero monista, caratterizzante il giuspositivismo.

Certamente può considerarsi diritto naturale quell’insieme di valori inalienabili ed indisponibili quali la libertà, la vita, il nome.

Il conseguente corollario è che "meritevole di riconoscimento" sia solo il diritto risultante conforme al diritto naturale. Il diritto non dipenderebbe quindi dalla volontà, ma dalla conoscenza. Sarà Hume a ribaltare tale concetto introducendo la legge per la quale non si può giungere alla formazione procedendo dalla conoscenza. Non si può, dice Hume, ricavare il dover essere dall'essere.[18]

La legge di Hume verrà accolta nel giuspositivismo di matrice illuminista: il diritto non rappresenta più un insieme di valori, ma diviene un fatto sociale. Si distingue il diritto tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere[19]. Kelsen, famoso giuspositivista, considera valida la norma in quanto espressione di un determinato ordinamento giuridico ed indipendentemente dal suo contenuto, purché promanante da una "norma fondamentale" (la "Grundnorm").

L'inversione dei valori inizia a intravedersi: non più diritti riconosciuti all'uomo in ragione della sua natura, configurante un diritto a pretendere, ma un insieme di norme valide in quanto poste dall'autorità. È su queste premesse che si fonderà il concetto di Stato di matrice *contrattualista*.

---

[18] David Hume, Trattato sulla natura umana, libro III sez I.

[19] http://www.treccani.it/enciclopedia/ragionamento-giuridico_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

I maggiori esponenti della teoria del contratto sociale sono: Rousseau, Locke, Montesquieu e, naturalmente, Hobbes. Secondo la corrente hobbesiana a causa della natura umana, incline all'egoismo e all'accaparramento personale a detrimento della comunità, occorreva regolare la convivenza tra gli uomini. Si giunse così a propugnare l’idea secondo la quale i consociati dovessero comprimere i loro diritti, cedendoli ad un “ente sovrano” concepito sul modello della persona giuridica. L'escamotage concettuale utilizzato per addivenire alla nascita dello Stato moderno è quello dell'**ego trascendentale**.

Questa espressione evolverà in vari significati: per Kant con tale concetto si rappresenta il necessario modo per conoscere gli oggetti *a priori*, per Fichte è un mezzo attraverso cui l'*io* articola la propria conoscenza, mentre per Schelling è trascendentale ciò che assorbe l'oggetto come tale. Nel pensiero contemporaneo esso rappresenta l'*io assoluto*, da cui promana la realtà. È il soggetto senza il quale non esisterebbe pensiero, o meglio è l'unico ente deputato a porre il pensiero, attraverso l'appropriazione dello *spirito del popolo*, estratto ed alienato da quest’ultimo.

Lo Stato “sovrano” non è vincolato alla legge ma gli è superiore, la volontà statale non corrisponde alla somma algebrica della volontà dei cittadini ma è una volontà altra e nuova (nb: Notare le somiglianze con il funzionamento della persona giuridica).

Per i pensatori dell'epoca quali John Locke, Hume, Berkley, l'essere umano è incapace di avere innate idee proprie. L'intento è perfettamente riuscito. Oggi non si parla più di legge giusta o ingiusta ma solo di legge costituzionale o meno.

L'uomo misura di tutte le cose

Il relativismo filosofico può riassumersi in questa famosa massima di Protagora (l'uomo misura di tutte le cose), che pone l'accento sull'opinione umana, escludendo ogni forma di conoscenza oggettiva e immutabile.

Il bene, il male, il giusto, l'ingiusto, non rappresentano più valori assoluti, ma sono fluidi in grado di mutare forma a seconda delle esigenze del potere, dell'etica e dei costumi della società che si intende costruire.

Non vi sono riferimenti certi né tantomeno principi saldi. Tutto è discutibile ed opinabile. Tale posizione quando tocca temi riguardanti diritti civili, politici, può diventare estremamente perniciosa. Secondo il relativismo non esisterebbe una "verità assoluta conoscibile", ciò porterebbe allo scetticismo, sfociando nel *nichilismo e nella contraddizione*, ossia nel non credere in nulla o, all'opposto, credere in tutto.

Tale approccio pare riflettere il liberismo economico che ha "come unica regola, il non avere regole", a seconda cioè, del comodo di chi comanda.

Costruire una società di questo genere equivale, per il potere, ad avere la disponibilità di una massa informe di individui, alla quale imporre dall'alto ciò che di volta in volta è ritenuto funzionale al dominio.

Ancora una volta è l'illuminismo a segnare il passo: rigettata la religione come fondamento della morale, essa è rimpiazzata dalla "ragione", che è però deprivata di valori di riferimento. In una società svuotata dal concetto di giusto la sola verità accettata è quella posta dallo Stato moderno (n.b.: legge di Hume). Se la ragione diventa autoreferenziale e soggettiva può facilmente tramutarsi in irragionevolezza e originare conflitti insanabili.[20]

La questione è ben esemplificata nella tragedia di Sofocle, nella quale la protagonista, Antigone, giunge alla morte pur di affermare il diritto alla sepoltura delle spoglie del fratello; un diritto naturale, dunque non negoziabile, che si scontra con la norma positiva dettata da Creonte, inibente la sepoltura dei poveri resti.

Sul piano del diritto muta la funzione del legislatore e del giurista. Queste figure non si limitano ad applicare una realtà già data, ma influenzano la decisione col proprio punto di vista. Pur procedendo da norme positive le stesse vengono interpretate, pertanto il diritto è mutabile. In qualche modo tali soggetti contribuiscono a creare un diritto in continuo divenire. Al riguardo, l'espressione hobbesiana è illuminante: "Auctoritas, non veritas, facit legem"; per il pensatore inglese è compito del diritto porre la morale. L'intervento umano resta necessario per trasporre il diritto in norma positiva. Questo però non

[20] Adorno Horckeimer, nel fondamentale Dialettica dell'illuminismo.

significa che la fonte del diritto sia l'uomo stesso. Ad Hobbes rispondiamo: "Veritas facit ius", ossia, deve esserci una coscienza etica comune che risponda all'esigenza di giustizia dell'essere umano.[21]

Il diritto influenza fortemente l'idea di morale in seno alla società. Il giuspositivismo, separando e rendendo indipendenti il concetto di "diritto" da quello di "morale", ha confuso la percezione del bene e del male.

Kant individuava come "legale" l'azione conforme a una volontà esterna, nella quale l'impulso proprio dell'uomo e la norma positiva divergono, mentre vedeva come "morale" il comportamento nel quale dovere ed impulso coincidono, rispondendo alla pura ragione. Per Kelsen invece la differenza si trova nella coercizione, nel fatto cioè che solo ciò che è legale è meritevole di tutela, tant'è che è possibile ricorrere all'impiego della forza.

Spetterà all'utilitarismo inglese di Betham, risalente agli inizi dell'Ottocento, individuare una nuova etica che poggerà, appunto, sull'utilità quale misura per valutare la bontà di ogni azione. Il concetto verrà poi ripreso dall'economista J.S. Mill, secondo cui le sole azioni lecite sono quelle che promuovono la felicità per un maggior numero di **persone,** o meglio per gli individui che per il

[21] A.Giorgis, E.Grosso, J. Luther, "il costituzionalista riluttante" Ed. Einaudi.

diritto positivo verranno considerate tali (n.b: si ricorda che, in passato, gli schiavi erano "res").[22]

L'illuminismo, pur partendo da una giusta critica ai privilegi caratterizzanti il Medioevo non è in grado di dare vere soluzioni semplicemente perché la verità è un concetto rigettato a priori.

Senza punti di riferimento si sono poste le basi per la costruzione di una società atomizzata (ed è sotto gli occhi di tutti). Il diritto è una vittima di tale corrente.

È sufficiente osservare come oggi ogni parlamento fa e disfa continuamente le leggi del precedente organo legiferante, senza mai trovare quiete. L'etica di riferimento di cui si sente parlare continuamente è solo la massima utilità che viene conseguita grazie al denaro, ogni altro principio è mutevole e funzionale al primo. Sull'altare del denaro tutto diviene sacrificabile. Lo stato sociale, l'assistenza alle fasce deboli, la certezza del futuro, ogni cosa cede il passo ai mutamenti sociali, imposti dalle élites.[23]

Ecco che diviene lampante l'espressione tanto cara al giurista abruzzese, che era solito ricordare: "conviene essere giusti, non è giusto ciò che conviene".

---

[22] J.S. Mill, la libertà l'utilitarismo Ed. Bur
[23] http://www.europaoggi.it/content/view/308/45/.

La finzione giuridica

“Guardiamoci attorno: non vediamo che uomini!”

Così l’illustre giurista tedesco Savigny si interrogava circa la normazione dell’istituto “persona giuridica”. L’elaborazione del concetto di persona lo dobbiamo ai Padri della Chiesa cattolica di Roma, e ne rappresenta uno dei cardini culturali. Ancor prima della sua elaborazione a detto termine veniva assegnato il significato di “maschera teatrale”. È solo dopo una lunga elucubrazione filosofica che si è giunti ad attribuire al termine “persona” il significato elaborato da Boezio di “*sostanza individuale di natura razionale*”, ossia ente capace di intelligenza. Per lo ius romanorum il diritto è solo “hominum causa”[24], perché necessita di un giudizio di valore che solo l’uomo è in grado di dare. Pertanto, se il diritto procede dall’uomo non può che tutelarne gli interessi.

Il concetto di “universitas” nel diritto romano era certamente conosciuto, ma esso individuava una pluralità di uomini vivi, non un ente astratto. Il Senatus Populusque Romanus era rappresentato dalla somma delle persone in carne ed ossa. A partire dal Trecento si apre un dibattito dottrinale sulla questione della persona giuridica, che poi

[24] Orestano, il problema delle persone giuridiche in diritto romano, 1968.

si affermerà nella scuola giuridica pandettistica tedesca. Ancora una volta, la discussione muove da motivi di carattere politico, onde escogitare un artifizio volto a zittire la minoranza e imprimere maggior forza alla volontà della maggioranza.

È dalla fusione di elementi di diritto germanico, romano e canonico, che nasce l'idea di **una volontà altra, trascendente e superiore** rispetto a quella che è la somma degli uomini vivi (nb: influenza dei pensatori illuministi). Così come quando si parlava di "volontà della Chiesa", si richiamava una volontà che sta al di sopra degli uomini che compongono la comunità dei fedeli e che non coincide necessariamente con essi.

Intanto, nella cultura dell'epoca si faceva strada l'idea che l'uomo fosse al centro dell'universo, tanto che si passò dalla teoria geocentrica a quella antropocentrica. Si faceva pian piano strada il principio dell'uomo come creatore dell'ordine universale. E così, in campo giuridico matura l'idea di "**persona morale**", il cui massimo studioso è il tedesco di religione protestante Von Pufendorf, secondo cui le persone morali sono quegli "enti" che hanno la libertà di assumere un proprio modo di essere[25], ossia sono considerati "**ens causa sui**", **creatori di se stessi.**

---

[25] Todescan, dalla persona ficta alla persona moralis, Quaderni fiorentini, 1982.

Dilaga così l'equivoco, originatosi in campo giuridico e che verrà poi traslato sul piano intellettuale, a cui tutta la comunità umana sarà soggiogata, che allontana inesorabilmente dall'esperenzialità della realtà, a cui Savigny con la sua acuta osservazione ci riporta. Il XIX secolo operò una vera e propria rivoluzione culturale funzionale al capitalismo, che giungerà a concepire l'organismo (banca, stato, ente, nazione, società per azioni), come **alterità rispetto all'uomo vivo**. Un'aberrazione culturale che mai in seno agli antichi romani avrebbe potuto attecchire.

Viene così normata la *fictio iuris*, la finzione giuridica: da una parte persona capace di diritti e doveri ma non esistente fisicamente, e dall'altra giuridica, ossia persona nata per perseguire un mero scopo giuridico; un velo di Maya dietro al quale si nascondono le elités dominanti, il capitalismo. Un fantasma giuridico in cui non vige la democrazia, in quanto chi prende le decisioni è chi detiene la maggioranza del capitale (che non per forza coincide con la maggioranza dei partecipanti al capitale), e non c'è neppure la responsabilità di chi si cela dietro il pacchetto dominante, in quanto questa viene scaricata sull'amministratore della società, che può anche essere un soggetto estraneo alla compagine sociale.

È così che l'uomo, ponendosi al centro dell'esperienza giuridica, giunge a "pensare se stesso" **creando un'alterità concettuale di persona** che però non è l'uomo in natura, ma diviene tale per **artifizio giuridico**.

La *persona ficta* troverà nella speculazione filosofica illuminista il suo riflesso nell'organicismo, che porterà all'elaborazione del concetto di Stato, che non riflette la comunità degli uomini vivi, ma è un ente trascendentale.

Parafrasando Russell, gli organismi siano essi Stato, Nazione, società per azioni che nascono in concomitanza e come espressione diretta del capitalismo sono "*enti che non appartengono a se stessi*".

Hobbes giungerà a creare la figura del Leviatano, il famoso mostro marino che simboleggia l'assolutismo, cui gli uomini sono giocoforza soggiogati.

Come ci ricorda il Vivante[26] con la società di capitali "*sorge per contratto una persona nuova che prima non esisteva, avente il compito di espletare le funzioni tipiche dell'industria e del credito. Questa persona prende il posto degli individui*"; essa ha in più una caratteristica del tutto nuova, cioè quella di travalicare i naturali confini umani, in quanto sopravvive all'uomo. Ecco che nel caso della nazione **nasce il debitore perfetto, perché non muore mai.**

Oggi, i grandi Imperi di capitale rivestono la forma della persona giuridica, senza contenuto umano, ossia un complesso di beni che perseguono uno specifico fine che NON è il benessere della comunità ma quello di uno

[26] Vivante, La personalità giuridica delle società commerciali, Riv. Dir comm. 1903

sparuto gruppo. Tale figura, affermatasi in un'epoca in cui si faceva un gran parlare di uguaglianza, consentiva di conservare intatto l'istituto del **privilegio della classe sociale dominante**.

L’affermarsi dello Stato

Conclusasi la rivoluzione francese il capitalismo che, come definito da Marx, rappresenta **un rapporto sociale** tra élites e popolo, si diffonde in Europa. Fondamentale, come abbiamo visto, fu l’influenza intellettuale esercitata dai “lumi”, nonché in campo giuridico dalla scuola pandettistica tedesca.

Sorsero dunque sul modello della persona giuridica: lo Stato laico-borghese a potere tripartito come insegnava Montesquieu, fu promulgata la Costituzione sul modello giuspositivista, nacque –nel 1800– la Banca Centrale di Francia in forma di S.p.A.[27]; essa prestava ad interesse in forza del “Code de Napoléon” (21 Marzo 1804) che, grazie alla rivoluzione culturale protestante, legittimò all’Art. 1905 c.c. il mutuo a carattere oneroso, produttore di interessi. Esso vietò al Giudice di concedere dilazioni di pagamento al debitore, sancì la responsabilità in solido nei casi di obbligazione con una pluralità di debitori (il creditore poteva chiedere il pagamento dell’intera somma al soggetto che riteneva più solvibile).

Su pressione della scuola fisiocratica al motto di “*laissez faire*” furono abolite le corporazioni onde favorire la

---

[27] Ciro Roselli, Corso di storia generale, Ed. Lulu.

libera concorrenza, vennero soppressi i diritti feudali (sull'uso del forno, del mulino, del torchio ecc), fu siglato un trattato di commercio franco-britannico, per gli scambi commerciali con gli altri paesi si passò dal sistema protezionistico di matrice mercantilista a una graduale mitigazione dello stesso, si accentuarono i movimenti di capitali specie tra Europa occidentale e Stati Uniti d'America ecc.

La nuova classe al potere, che aveva sequestrato i beni di proprietà della Chiesa per poter rimpinguare le casse del neonato Stato, emise i famosi "assegnati". Si trattava di banconote di Stato elargite ai cittadini in cambio di "moneta sonante" (di metallo prezioso). Essi rappresentavano un prestito che i cittadini facevano in favore dello Stato (persona giuridica caratterizzata dall'**alterità** rispetto al popolo) che, nel giro di breve e grazie alla sola fiducia dei cittadini, divennero moneta essi stessi. Ma la moneta era di Stato, non più dei cittadini come le monete di tradizione romana. Esplose poi la rivolta della Vandea dovuta alla profonda pressione fiscale.[28]

All'uguaglianza formale dei cittadini faceva da contraltare il potere esercitato dalla classe dominante che si celava dietro l'istituzione.

---

28 Babeuf, La guerra di Vandea, Ed. Effedieffe.

Ne abbiamo analizzato il modus operandi perseguito per mezzo della persona giuridica, e non potrebbe essere altrimenti. Se l’ interesse ricercato fosse semplicemente quello dei soci, sarebbe stato sufficiente porre un limite normativo alla responsabilità degli stessi, invece ci si è spinti oltre assumendo una personalità giuridica che rappresentasse un centro di imputazione autonomo di diritti e doveri. Risulta evidente che trattasi di un espediente volto a perseguire un fine specifico; è cioè ovvio che l’agire della persona ficta sia “altro” rispetto all’interesse della pluralità dei soci. Il quadro risulta tanto più completo quanto ovvio, se si pensa che il diritto commerciale è nato come diritto privato allo scopo di tutelare gli interessi propri di una determinata classe sociale. Il fine resta immutato con in più l’innovazione del completo anonimato.

Tale è la ragione per la quale lo Stato spesso prende decisioni che divergono, irrimediabilmente, con l’interesse dei consociati.

Conclusioni

La rivoluzione culturale che abbiamo descritto, e non solo quella, ha radicalmente rovesciato il diritto, il concetto di usura, il carattere di persona nonché quello di moneta, che non è più tale ma diventa moneta creditizia, ossia un titolo che sposta nel tempo un'obbligazione posta a carico del popolo. O di Stato o di Banca non fa differenza: entrambi gli istituti operano in forma di persona giuridica, con tutte le conseguenze che abbiamo esposto, godendo di una speciale tutela. La confusione perpetrata in campo giuridico è ormai perfettamente radicata ed accettata dai più. Persino coloro i quali si appassionano alle tematiche monetarie continuano a cercare una soluzione nell'ambito economico, ignorando del tutto che il problema è giuridico. Si parla di moneta equiparandone la definizione a un rapporto di debito-credito e nel contempo negandone la natura di merce, ma non ci si rende conto che parlare in termini di debito-credito è esattamente concepire la moneta come merce. Una merce è un bene suscettibile di valutazione economica, quindi richiede un "do ut des": ti do per ricevere qualcosa in cambio. Che differenza c'è quindi tra moneta, debito e credito? Il debito una volta pagato si estingue (si pensi a una cambiale quietanzata che viene strappata); la moneta una volta impiegata per adempiere un'obbligazione, continua a circolare, è cioè un bene ad utilità ripetuta. Tutto ciò, come acutamente analizzato da Karl Marx, ha avuto l'effetto di ribaltare **i**

rapporti di proprietà (moneta romana del cittadino/moneta di Stato) e di porre alla guida del potere non più una persona viva ma un'universalità di beni. Correttamente, il pensatore prussiano ha definito il capitalismo come un nuovo rapporto sociale (tra élites e popolo) ed è alla luce di ciò che occorre pensare a un nuovo patto sociale, in cui la moneta sia a servizio dell'uomo e non l'uomo a servizio della moneta, secondo il principio "conviene essere giusti", come era solito raccomandare il Prof. Giacinto Auriti.

———

Per Scuola di Studi Giuridici e Monetari "Giacinto Auriti"

Dott.ssa Sara Lapico